



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 105 del 14 Ottobre 2015

Leggi Regionali nn. 24-25-26-27-28-29

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2015 N. 24

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).....4

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 25

Disciplina delle Cooperative di Comunità.....9

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 26

Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo.....14

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 27

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) e abrogazione della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi).....19

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 28

Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo26

LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015 N.29

Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese.....33

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 24

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 39/6 del 15.9.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**Promulga**

LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2015 N. 24
Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1
(Obiettivi e definizioni)

1. La Regione Abruzzo, in applicazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e dei principi sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), che possono ostacolare il pieno sviluppo dell'individuo.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) Dislessia: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare il leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;

- b) Disgrafia: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
- c) Disortografia: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- d) Discalculia: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

3. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

Art. 2
(Finalità)

1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di soggetti affetti da DSA volte a creare una importante sinergia tra la Regione, le istituzioni scolastiche e sanitarie, pubbliche e private e le famiglie.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) definire modalità uniformi su tutto il territorio regionale per garantire l'avvio ed il completamento del percorso diagnostico di DSA entro sei mesi;
 - b) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto in cui si sviluppa e realizza la persona;
 - c) promuovere la diagnosi precoce di DSA;
 - d) ridurre in maniera significativa i disagi formativi ed emozionali che interessano i soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo;
 - e) sensibilizzare ed informare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori socio-sanitari e le famiglie sulle problematiche legate ai DSA;

- f) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, l'integrazione, l'apprendimento e le pari opportunità dei soggetti con DSA, anche in ambito lavorativo.

Art. 3
(Definizione e attivazione del percorso diagnostico)

1. La diagnosi in età evolutiva è tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico in ragione degli adempimenti connessi agli esami di stato. Fa eccezione la prima, certificazione diagnostica, prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui avviene, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1 dell'Accordo 25 luglio 2012, n. 140 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)".
2. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Sistema sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge n. 170/2010.
3. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, la Regione Abruzzo, per garantire la necessaria tempestività, può prevedere percorsi specifici per l'accREDITAMENTO di ulteriori specialisti o strutture

accreditate ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 170/2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Ai soli fini del rilascio delle diagnosi di DSA, gli specialisti e le strutture per poter essere accreditati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 170/2010, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza nell'attività diagnostica dei DSA;
- b) disponibilità di un'équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari quali il neuropsicomotricista dell'età evolutiva, il foniatra e l'ortottista, ecc. e modulabile in base alle fasce di età;
- c) dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica Clinica dei DSA (2007-2009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito:
 - 1) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
 - 2) alla formulazione della diagnosi. A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus Conference (2007-2009) e del suo aggiornamento,

nonché della Consensus Conference dell'ISS;

3) alla multidisciplinarietà.

5. La diagnosi di DSA nel giovane adulto può essere effettuata da un'équipe multidisciplinare costituita da un neurologo o da uno psichiatra e da uno psicologo, sia presso i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale che presso i centri privati accreditati. La diagnosi tiene conto dei risultati emersi a seguito degli interventi previsti al successivo comma 10.
6. La Giunta regionale disciplina, entro centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, le modalità di accreditamento delle strutture e degli specialisti di cui al comma 4, in applicazione di quanto previsto nell'Accordo 25.7.2012, n. 40 di cui all'articolo 3, comma 1.
7. Le modalità di accreditamento sono determinate nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4 e previo recepimento della valutazione preliminare dei direttori generali delle ASL in merito alle necessità del territorio di riferimento e delle impossibilità di rilasciare le diagnosi nei tempi prescritti dall'accordo Stato-Regioni.
8. Con il medesimo atto la Giunta regionale stabilisce inoltre le linee guida della diagnosi e della gestione dei DSA, con il fine di assicurare un percorso omogeneo su tutto il territorio regionale. Nel percorso di diagnosi è incluso un modello di profilo di funzionamento redatto utilizzando i modelli previsti dalle normative vigenti.
9. Le strutture accreditate sono interessate da verifiche a cura delle ASL per l'accertamento del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accREDITAMENTO.
10. E' compito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attuare interventi tempestivi, anche con l'ausilio di un pedagogista clinico, idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio DSA, dandone tempestiva comunicazione alle famiglie interessate ed attuando un'efficace collaborazione alla diagnosi precoce. Il pedagogista

clinico apporta un contributo didattico alla valutazione delle diverse aree funzionali, andando ad inserire tutti gli accorgimenti didattici e calibrando gli strumenti compensativi. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

11. Le attività di screening di cui all'articolo 3 comma 3 della legge n. 170/2010 possono essere svolte nelle istituzioni scolastiche solo dalle Università abruzzesi, dalle ASL o dai soggetti accreditati dal Servizio sanitario nazionale previa segnalazione all'Ufficio Scolastico Regionale.
12. L'individuazione di alunni con difficoltà di apprendimento comporta la progettazione e realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche, di mirati interventi di recupero e di individualizzazione dell'insegnamento ai quali, nel caso di persistenza delle difficoltà, fa seguito la segnalazione alle famiglie.
13. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

(Costituzione di una Commissione per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti)

1. Ai fini della valutazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO la Regione Abruzzo istituisce una commissione tecnica presieduta da un rappresentante della commissione regionale per l'accREDITAMENTO e composta tenendo in considerazione i rappresentanti delle figure professionali componenti la équipe multidisciplinare.
2. Si dispone la costituzione di un tavolo di monitoraggio regionale sull'applicazione della normativa e sull'efficacia della stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composta da: un rappresentante delle Associazioni di utenti, un rappresentante dei centri di ricerca e formazione universitaria, dei servizi sanitari di neuropsichiatria infantile, di pediatria di base (in qualità

di filtro della domanda di invio ai Servizi Sanitari), un rappresentante dei centri riabilitativi e un referente per i DSA delle Istituzioni scolastiche nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 5

(Contributi agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e alle famiglie)

1. La Regione Abruzzo promuove accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'Ufficio scolastico regionale, con specialisti, strutture sanitarie pubbliche e private, con enti ed associazioni sensibili alle problematiche inerenti i DSA. La Regione Abruzzo può concedere annualmente, nei limiti degli appositi stanziamenti del bilancio di previsione, specifici contributi alle scuole che segnalano la presenza di soggetti affetti da DSA con diagnosi accertata per favorire l'acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di video scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, volti a facilitare i percorsi didattici degli alunni.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per l'anno 2015 in euro 100.000,00, si fa fronte con le risorse assegnate nell'U.P.B. 13.01.005 del bilancio di previsione 2015-2017, esercizio 2015. A tal fine, nel bilancio di previsione 2015-2017, esercizio 2015, della Regione Abruzzo è istituito nell'U.P.B. 13.01.005 il capitolo di spesa denominato "Contributi ai Comuni per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento - DSA".
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2015 - 2017, è apportata, per l'anno 2015, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento: U.P.B. 13.01.005 capitolo di spesa di nuova istituzione denominato

"Contributi ai Comuni per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento - DSA", per euro 100.000,00;

- b) in diminuzione: U.P.B. 15.01.001 capitolo di spesa 323000 denominato "Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - art. 21, L.R.C.", per euro 100.000,00.
3. Per le annualità successive al 2015, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, sono autorizzati nei limiti dell'apposito stanziamento dell'U.P.B. 13.01.005 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 Ottobre 2015

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE NORME CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2015 N. 24 "Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**Art. 3**

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

LEGGE 8 OTTOBRE 2010, N. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

**Art. 3
(Diagnosi)**

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad

individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1977, N. 81
Norme sulla contabilità regionale.

Art. 10
(Leggi di spesa a carattere continuativo e
ricorrente)

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle procedure non rientrano quelli dai quali sorga comunque per l'amministrazione l'obbligo di assumere impegni a termini del successivo art. 51.

Nei casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedurali richiesti dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l'entità della spesa da operare.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 40/8 del 24.9.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 25
Disciplina delle Cooperative di Comunità

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione italiana, nonché dell'articolo 7, comma 5 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, in particolare delle comunità abruzzesi a rischio di impoverimento sociale e/o demografico, con la presente legge definisce i criteri ed i requisiti per il riconoscimento del ruolo e della funzione di "Cooperative di Comunità" alle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Art. 2 (Scopo mutualistico e oggetto)

1. Sono riconosciute "Cooperative di Comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e iscritte all'Albo delle cooperative, di cui all'articolo 2512 codice civile e

all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro.

Art. 3

(Scambio mutualistico e categorie di soci)

1. Le "Cooperative di Comunità", in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono essere costituite quali Cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste ed i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.
2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità:
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza e la sede legale nella comunità di riferimento della Cooperativa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono avere sede legale nella Comunità interessata e dichiarare espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.
4. Non possono assumere la qualifica di soci gli enti locali in cui opera la Cooperativa di Comunità.

Art. 4

(Comunità di riferimento)

1. Per comunità, ai sensi della presente legge, s'intendono i Comuni e le eventuali Circoscrizioni previste dagli statuti dei Comuni stessi.
2. La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati all'articolo 3 della presente legge, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:
 - a) il 10% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti;
 - b) l'8% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
 - c) il 5% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti e comunque non meno di 400 soci.
3. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al precedente comma esso deve essere integrato entro un anno.

Art. 5

(Interventi in favore delle Cooperative di Comunità)

1. Ai fini di sostenere la nascita e il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:
 - a) finanziamenti agevolati;
 - b) contributi in fondo capitale.
2. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati e gestiti secondo direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati tramite deliberazione della Giunta regionale e sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.

Art. 6**(Strumenti e modalità di raccordo)**

1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione Abruzzo:
 - a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottandone appositi schemi di convenzione-tipo, sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente, che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;
 - b) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali ed il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
 - c) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto attivo per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
 - d) individua d'intesa con i comuni singoli o associati i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi previo parere della commissione consiliare competente;
 - e) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.

2. Non possono avere i rapporti con gli enti locali previsti dal presente articolo le cooperative di comunità il cui componente del consiglio di amministrazione o suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado:
 - a) sia amministratore dell'ente locale;
 - b) sia coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado degli amministratori dell'ente locale interessato;
 - c) abbia rapporti di natura contrattuale o incarichi di qualsiasi tipologia con l'ente locale interessato o con gli amministratori dello stesso.
3. Le Cooperative di comunità alle quali siano conferiti i servizi o le attività, in sede di approvazione del bilancio, sono soggette all'obbligo di rendicontazione delle risorse pubbliche ricevute per lo svolgimento di tali servizi e attività. I rendiconti sono pubblicati sul sito internet della Cooperativa o, in mancanza, sul sito istituzionale dell'ente locale interessato.

Art. 7**(Disposizioni finanziarie)**

1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla norma si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 8**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 Ottobre 2015

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE
PUBBLICAZIONE DELLE NORME CITATE
DALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015
N. 25 "Disciplina delle Cooperative di
Comunità" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata

all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 7

(L'ordinamento sociale ed economico)

1. La Regione promuove il diritto al lavoro e la qualità della vita, garantisce la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, tutela i consumatori anche attraverso i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare; riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo

- dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni.
2. La Regione tutela gli anziani, i disabili e tutti i cittadini a rischio di esclusione sociale e garantisce loro una esistenza libera e dignitosa; persegue l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto all'abitazione; contrasta la povertà e l'esclusione sociale.
 3. Il mantenimento e la garanzia dell'omogeneità economica, sociale e giuridica sono condizioni essenziali dell'azione della Regione, che verifica preventivamente la sostenibilità e l'impatto sociale delle proprie leggi e dei piani, programmi e provvedimenti esecutivi dalla stessa promossi.
 4. La Regione persegue il riequilibrio sociale ed economico in favore delle aree montane ed interne, assumendo adeguate iniziative.
 5. La Regione tutela la dignità e la sicurezza del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale; valorizza l'imprenditoria e promuove il ruolo delle professioni intellettuali; incentiva il risparmio e gli investimenti; cura lo sviluppo delle attività agricole salvaguardando la salubrità degli alimenti; promuove la cooperazione come strumento di democrazia economica di sviluppo sociale.
 6. La Regione cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini abruzzesi nel mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.
 7. La Regione persegue l'accoglienza solidale delle persone immigrate e ne promuove l'integrazione sociale in base ai principi del pluralismo delle culture.
-

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 26

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 40/9 del 24.9.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 26

Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione valorizza le terre agricole incolte coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, tutelare l'ambiente ed il paesaggio e conservare le biodiversità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce la Banca della Terra d'Abruzzo con l'obiettivo di:
 - a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali;
 - b) favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e

- l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;
- c) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;
 - d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente nel territorio regionale;
 - e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;
 - f) proteggere l'ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;
 - g) promuovere l'accesso della popolazione residente ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;
 - h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;
 - i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agro-forestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale, sostenibile.

Art. 2

(Banca della Terra d'Abruzzo)

1. La Banca della Terra consiste in un elenco completo ed aggiornato dei terreni e fabbricati di proprietà pubblica e privata dichiarati disponibili per operazioni di affitto o di concessione. L'elenco contiene terreni di proprietà regionale, comunale e di

altri enti pubblici, ivi compresi quelli eventualmente affidati in gestione, con convenzione, dalla Regione o da soggetti privati nonché i fabbricati rurali e terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili, abbandonati o incolti, ai sensi della Legge 440/1978. L'elenco è detenuto presso il competente Dipartimento per le Politiche Agricole.

2. Si considerano abbandonati o incolti:
 - a) i terreni coltivabili ed i fabbricati rurali che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ad esclusione dei terreni che sono oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
 - b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive.
3. Si considerano insufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il quaranta per cento di quelle ottenute, per le medesime colture, nello stesso periodo in terreni della medesima zona. Nelle zone dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione necessaria ai fini previsti dal precedente periodo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.
4. La Banca della Terra è strutturata in:
 - a) Beni di proprietà pubblica:
 - I. regionale;
 - II. comunale e di enti pubblici;
 - b) Beni di proprietà privata:
 - I. terreni agricoli che risultano abbandonati o incolti da almeno due anni individuati avvalendosi anche dei dati in possesso dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);
 - II. terreni agricoli i cui titolari facciano domanda di inserimento nella banca dati per la

loro messa a disposizione ai fini della presente legge.

Art. 3

(Utilizzo dei beni inseriti nella Banca della Terra d'Abruzzo)

1. I beni elencati nella Banca della Terra sono destinati esclusivamente alle attività di cui all'articolo 2135 c.c.. L'assegnazione dei terreni presenti nella Banca della Terra è finalizzata ad incentivare lo sviluppo della filiera agricola abruzzese. I beni inseriti nella Banca della Terra non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso sino a quando sono iscritti nel suddetto elenco, salvo per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere e valutate le osservazioni ricevute dalle organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, predispone il Regolamento contenente le norme per il funzionamento della Banca della Terra.
3. Gli atti di assegnazione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario.

Art. 4

(Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti e dei fabbricati agricoli)

1. I Comuni o le loro Unioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 5, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti e fabbricati rurali presenti nel proprio territorio e lo trasmettono al Dipartimento Politiche Agricole, al fine dell'inserimento degli stessi nella Banca della Terra.
2. Decorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente del Dipartimento Politiche Agricole provvede

direttamente a tale censimento, previa comunicazione agli Enti competenti.

3. I beni censiti dai Comuni, dagli altri Enti locali, dai Centri di Assistenza Agricola e quelli privati oggetto di comunicazione da parte dei titolari, completi dei dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione della particella o degli immobili, sono comunicati al Dipartimento Politiche Agricole competente che provvede ad inserirli nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4. L'elenco dei beni privati censiti è comunicato ai proprietari ed alle organizzazioni professionali agricole e cooperative con modalità telematiche o a mezzo raccomandata a/r. Entro trenta giorni dalla comunicazione suddetta, i proprietari o titolari di altri diritti reali, di terreni classificati come incolti o abbandonati, con istanza motivata, possono chiedere la cancellazione dei beni dall'elenco. Trascorsi ulteriori trenta giorni, è comunicata ai soggetti richiedenti l'accettazione dell'istanza. L'aggiornamento dell'elenco da parte dei Comuni e degli altri Enti in genere avviene con cadenza annuale attraverso la trasmissione dei dati entro il 30 di ottobre.
4. La domanda di assegnazione dei beni censiti inviata al Dipartimento Politiche Agricole tramite posta elettronica certificata o raccomandata a/r è corredata da un piano di coltivazione contenente la descrizione del lotto, gli obiettivi produttivi, le opere ed i lavori previsti, con indicazione del periodo per il quale si richiede l'assegnazione dei beni. Il Dipartimento valuta la completezza della documentazione e, se necessario, richiede integrazioni. Al termine dell'iter il Dipartimento comunica al richiedente ed al proprietario l'avvenuta assegnazione con il rispettivo canone.
5. Il Dipartimento Politiche Agricole provvede all'assegnazione dei beni in conformità al piano di coltivazione allegato alla richiesta.
6. Il Dipartimento Politiche Agricole, per i beni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) I. predispone i bandi o avvisi contenenti le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze, i criteri per

l'individuazione dell'assegnatario nel rispetto dei criteri individuati dalla presente legge, oltre all'importo del canone da versare al titolare del bene o ad altro soggetto avente diritto. I terreni sono assegnati mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi di Legge.

7. Per i beni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) II. ai proprietari i cui beni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal Regolamento di cui all'articolo 5. L'importo del canone, in ogni caso, può essere determinato anche di comune accordo fra il proprietario e l'assegnatario, nel rispetto della normativa vigente.
8. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 5, possono chiedere di utilizzare o di coltivare direttamente i beni censiti.

Art. 5 (Regolamento)

1. Il Regolamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce tra l'altro:
- a) le norme tecniche e le procedure per l'effettuazione del censimento dei beni di cui alla presente legge, nonché le modalità per i privati di inoltrare la richiesta di inserimento nella Banca della Terra di beni di loro proprietà;
 - b) i lavoratori svantaggiati;
 - c) i criteri per dare idonea pubblicità agli elenchi dei beni individuati quali abbandonati o incolti;
 - d) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell'avvenuto censimento ed i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi;
 - e) i criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione di cui all'articolo 4;
- f) i criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione di beni abbandonati o incolti o inutilizzati ai soggetti singoli o associati;
 - g) i criteri e le modalità di controllo sull'attuazione dei piani di coltivazione e le procedure per la riassegnazione dei beni;
 - h) i criteri per il recupero delle spese sostenute dai Comuni ai sensi del comma 2;
 - i) i casi di revoca delle assegnazioni in ipotesi di inadempienza da parte dell'assegnatario;
 - j) la richiesta di aggiornamento e trasmissione nuovi dati di beni già inseriti o da inserire nella Banca della Terra;
 - k) informativa sulla privacy;
 - l) ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della presente legge;
 - m) gli interventi di qualsiasi natura, quale a mero titolo di esempio le migliorie sui beni.
2. Qualora i beni abbandonati o incolti inseriti nella Banca della Terra non siano oggetto di richieste di utilizzo o di coltivazione, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi di cui all'articolo 1. In tal caso il Comune provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati dal Regolamento.
3. Per i beni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) I. gli assegnatari possono ottenere:
- a) premialità nei bandi del PSR in favore di giovani imprenditori;
 - b) priorità per gli impianti arborei su terreni precedentemente incolti o abbandonati o insufficientemente coltivati.
4. Qualora vengano presentate più richieste di assegnazione per il medesimo bene, sono favoriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti nell'ordine:
- a) residenti nel Comune dove è sito il bene richiesto;

- b) residenti nei Comuni limitrofi a quello dove è sito il bene richiesto;
- c) disoccupati da almeno sei mesi;
- d) richiedente anagraficamente più giovane.

**Art. 6
(Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti nel favorire il recupero produttivo dei terreni abbandonati o incolti. A tal fine, con cadenza biennale dall'entrata in vigore, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga dati ed informazioni con particolare riferimento a:
 - a) stato di avanzamento del censimento dei terreni abbandonati o incolti effettuato dai Comuni;
 - b) stato dell'implementazione della Banca della Terra, con specifica indicazione della provenienza, dell'estensione e della distribuzione territoriale dei terreni inseriti nell'elenco;
 - c) processo di svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei terreni presenti nella Banca, numero di domande presentate, graduatorie predisposte ed assegnazioni effettuate, con l'indicazione delle caratteristiche dei piani di coltivazione presentati e di quelli approvati, degli obiettivi produttivi, delle opere e dei lavori in essi previsti;
 - d) criticità riscontrate nella fase di attuazione della legge e soluzioni approntate per farvi fronte.
2. La relazione è resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.

**Art. 7
(Abrogazioni)**

1. La legge regionale 16 settembre 1982, n. 73 (Utilizzazione delle terre incolte,

abbandonate o insufficientemente coltivate) è abrogata.

**Art. 8
(Disposizioni finanziarie)**

1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

**Art. 9
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 Ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 27

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 40/10 del 24.9.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 27

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) e abrogazione della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifica all'art. 2 della L.R. 66/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere *Tuber* e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:

- a) Tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), dal 1° ottobre al 15 gennaio;
- b) Tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
- c) Tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum* Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;
- d) Tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile. Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo ad eccezione dei comuni individuati con apposita delibera di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio;
- e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;
- f) Tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De

Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;

- g) Tartufo d'estate o Scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.), dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura è posticipata al 1° giugno e la chiusura al 15 settembre;
- h) Tartufo uncinato (*Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin), dal 1° ottobre al 15 marzo;
- i) Tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.), dal 1° ottobre al 31 gennaio."

Art. 2

(Modifica all'art. 7 della L.R. 66/2012)

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della L.R. 66/2012 le parole: "ai Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato (CFS) di competenza territoriale," sono sostituite dalle seguenti: "al competente ufficio del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo".

Art. 3

(Inserimento dell'art. 11 bis nella L.R. 66/2012)

1. Dopo l'articolo 11 della L.R. 66/2012 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

(Istituzione del logo distintivo "Tartufo d'Abruzzo")

- 1. La Regione, allo scopo di valorizzare e promuovere la qualità del tartufo abruzzese, istituisce il logo distintivo di: "Tartufo d'Abruzzo".
- 2. La realizzazione del simbolo grafico, le caratteristiche del prodotto, le regole di utilizzo, le relative modalità di assegnazione dell'attestazione "Tartufo d'Abruzzo" sono definite con atto della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge".

Art. 4

(Modifiche all'art. 17 della L.R. 66/2012)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della L.R. 66/2012 è sostituito dai seguenti:
"3. Nei comuni della Provincia dell'Aquila, in alternativa al vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, è concesso l'utilizzo di uno zappetto rotondeggiante di lunghezza non superiore a 15 centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un manico inamovibile non superiore a 50 centimetri.
3 bis. È vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3 staffe o appendici varie."

Art.5

(Abrogazione dell'art. 21 della L.R. 66/2012)

1. L'articolo 21 della L.R. 66/2012 è abrogato.

Art. 6

(Integrazione all'art. 26 della L.R. 66/2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della L.R. 66/2012 dopo le parole "di raccolta consentiti" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo le quantità di tartufo fresco debitamente dichiarate da acquirenti professionali al Servizio competente della Regione Abruzzo entro le quarantotto ore, festivi compresi, successive alla chiusura prevista dalla presente legge".

Art. 7

(Modifiche all'art. 40 della L.R. 66/2012)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 40 della L.R. 66/2012 è abrogata.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della L.R. 66/2012 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 9, le autorizzazioni per la realizzazione di tartufo controllate non sono consentite."

Art. 8

(Modifiche all'Allegato A della L.R. 66/2012)

1. Dopo il numero 9 della lettera C. dell'Allegato A della L.R. 66/2012 è aggiunto il seguente:
"9 bis. Senza aver indossato, durante l'attività di ricerca, nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia il corpetto o gilet con o senza maniche di tessuto fluorescente con bande riflettenti, (art. 4, comma 2) - Sanzione da € 60,00 a € 180,00".
2. Il numero 10 della lettera C. dell'Allegato A della L.R. 66/2012 è abrogato.

Art. 9

(Modifiche all'art. 4 della L.R. 66/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 66/2012, dopo le parole "durante l'attività di ricerca" sono aggiunte le seguenti: "nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia".

Art. 10

(Abrogazione della L.R. 22/1988)

1. La legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) è abrogata.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 Ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO
DEGLI ARTICOLI 2, 4, 7, 17, 21, 26, 40 E
DELL'ALLEGATO A DELLA LEGGE REGIONALE
21 DICEMBRE 2012, N. 66

"Norme in materia di raccolta,
commercializzazione, tutela e valorizzazione
dei tartufi in Abruzzo"

COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 8
OTTOBRE 2015 N. 27

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21
dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di
raccolta, commercializzazione, tutela e
valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) e
abrogazione della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22
(Norme per la raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66
Norme in materia di raccolta,
commercializzazione, tutela e valorizzazione
dei tartufi in Abruzzo.

Art. 2

(Tartufi - Elencazione specie - Calendario
raccolta)

1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:
 - a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1° ottobre al 15 gennaio;
 - b) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
 - c) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;
 - d) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile. Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo ad

- eccezione dei comuni individuati con apposita delibera di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio;
- e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;
 - f) Tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;
 - g) Tartufo d'estate o Scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.), dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura è posticipata al 1° giugno e la chiusura al 15 settembre;
 - h) Tartufo uncinato (*Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin), dal 1° ottobre al 15 marzo;
 - i) Tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.), dal 1° ottobre al 31 gennaio.
2. Nelle zone di produzione del tartufo bianco (*Tuber magnatum*), individuate dall'articolo 10, comma 2, lett. a), è vietata la raccolta di qualsiasi altra specie dal 1 gennaio al 15 febbraio, fatta eccezione per il tartufo bianchetto o marzuolo.
 3. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate, sono riportate nell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e successive modifiche.

Art. 4

(Tutela del patrimonio tartuficolo - Procedure - Aziende faunistico-venatorie)

1. La Giunta regionale, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartuficolo del territorio regionale, può con propria deliberazione:
 - a) vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi sentito

- uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 3, comma 3;
- b) variare i periodi di ricerca e raccolta di tutte o parte delle specie di tartufi per tutto o parte del territorio regionale sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 3, comma 3;
 - c) variare la quantità giornaliera dei tartufi da raccogliere, per tutte o per singole specie. La quantità giornaliera di tartufo bianco (*Tuber magnatum*) non può, in alcun caso, superare il mezzo chilogrammo, salvo se trattasi di un unico pezzo;
 - d) disciplinare nelle aziende faunistico-venatorie l'attività di ricerca e raccolta nei boschi e nei terreni incolti nelle seguenti modalità:
 - 1) consentita nei periodi interdetti alla caccia;
 - 2) limitata ai giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria.

2. Il raccoglitore durante l'attività di ricerca nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia indossa un corpetto o gilet con o senza maniche di tessuto fluorescente con bande riflettenti. Nelle aziende previste all'art. 41 della L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente", per effettuare l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il ricercatore, prima di iniziare l'attività di ricerca giornaliera, deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili e accessibili.
3. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere adottate dalla Giunta regionale su segnalazione dei Comuni, Province, Enti sovracomunali, Corpo Forestale delle

Stato (CFS) ed altri Organi di controllo, e delle Associazioni dei tartufai riconosciute.

4. La Giunta regionale, ove siano individuate tartufaie naturali di pregio o aree di particolare valore ambientale, anche su richiesta dei comuni, delle associazioni dei tartufai riconosciute e degli Enti gestori delle aree protette, sentito uno dei centri di ricerca dei centri specializzati di cui al comma 3 dell'art. 3, può disciplinare la raccolta dei tartufi con apposito regolamento.

Art. 7

(Tartufaie controllate o coltivate - Nozione e requisiti)

1. Sono tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
2. Per tartufaie controllate, si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene in rapporto alla reale situazione dell'area tartuficola.
3. Il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia l'attestato di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
4. Ai fini del rilascio dell'attestato di cui al comma 3, i proprietari delle tartufaie, o gli altri aventi diritto, presentano apposita istanza al competente ufficio del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo, e per conoscenza al Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio, corredata da:
 - a) certificato catastale attestante la proprietà o altro titolo di possesso;
 - b) planimetria catastale con delimitazione dell'area interessata all'impianto;
 - c) certificato di micorrizzazione e fattura delle piante messe a dimora;
 - d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. I requisiti generali, tecnico-colturali, ai fini del riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, nonché il procedimento di riconoscimento, sono definiti con provvedimento del Servizio competente della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione.
6. Il Servizio di cui al comma 5, ogni cinque anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento, dispone ispezioni sulle condizioni colturali delle tartufaie.
7. L'accertamento della mancanza dei requisiti propri delle tartufaie controllate o coltivate comporta l'adozione di provvedimenti per la loro regolarizzazione o, se del caso, la revoca del riconoscimento.
8. In caso di revoca l'interessato deve eseguire, entro quindici giorni dalla notifica della revoca, la rimozione delle tabellazioni dell'area interessata e non può chiedere un nuovo riconoscimento prima di due anni dal provvedimento della revoca stessa.
9. La Regione, con apposito regolamento predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio, definisce la superficie territoriale massima di aree destinate a tartufaie controllate, sentite le Associazioni tartufigole riconosciute.

Art. 17

(Modalità per la raccolta dei tartufi)

1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta può condurre al massimo due cani.
2. Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15 centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.
3. Nei comuni della Provincia dell'Aquila, in alternativa al vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, è concesso l'utilizzo di uno zappetto rotondeggiante di lunghezza non superiore a 15 centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un manico inamovibile non superiore a 50 centimetri.
- 3 bis. È vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3 staffe o appendici varie.

4. La Regione Abruzzo non riconosce gli eventuali danni, ove accertati, ai terreni ricadenti nel territorio dei comuni in cui è permesso l'utilizzo dello zappetto per la ricerca e la raccolta dei tartufi.
5. E' fatto divieto dell'uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco (*Tuber Magnatum*).

Art. 21

(Raccolta sul Demanio regionale)

[1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del Demanio agro-silvo-pastorale di proprietà della Regione è disciplinata con atto della Giunta regionale.]

Art. 26

(Commercio tartufi freschi)

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie previste nell'articolo 2 della presente legge.
2. E' vietato il commercio di qualsiasi altro tipo.
3. E' vietata ogni forma di commercio dei tartufi freschi effettuata al di fuori dei periodi di raccolta consentiti, fatto salvo le quantità di tartufo fresco debitamente dichiarate da acquirenti professionali al Servizio competente della Regione Abruzzo entro le quarantotto ore, festivi compresi, successive alla chiusura prevista dalla presente legge.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", le ditte impegnate nel commercio e trasformazione dei tartufi hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità del prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.
5. La comunicazione dei dati di cui al comma 4 è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento secondo la relativa modulistica.
6. La struttura delegata ad acquisire i dati di cui al comma 4 è il Centro regionale

di assistenza alla tartuficoltura della Direzione politiche agricole della Giunta regionale.

Art. 40

(Abrogazione norme precedenti - disposizioni transitorie)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) [la n. 22 del 16 febbraio 1988 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) fatto salvo il comma 11 bis dell'art. 3 nel testo introdotto dall'art. 1 della l.r. 3 luglio 2012, n. 31 recante "Modifiche alla l.r. 16 febbraio 1988, n. 22 recante (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi)";]
 - b) la n. 46 del 3 luglio 1996 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1988, n. 22 Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi);
 - c) la n. 106 del 29 ottobre del 1996 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1988, n. 22 e alla L.R. 3 luglio 1996, n. 46.
2. I procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati secondo la precedente normativa, sino alla loro definizione.
- 2 bis. Fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 9, le autorizzazioni per la realizzazione di tartufaie controllate non sono consentite.

Allegato A

- A. DISPOSIZIONI GENERALI:
 1. Abbattimento di piante tartufigene od impiantate come tali - (art. 15). Sanzione: da € 100,00 a € 700,00 per ogni pianta.
- B. RICERCA O RACCOLTA PERIODI - ORE DI DIVIETO - ZONE DI TUTELA:
 1. In periodo di divieto secondo il calendario di cui alla presente

legge o secondo le eventuali modifiche deliberate dalla Giunta regionale - (art. 2 e 4) - Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00 e la sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della raccolta per un periodo di mesi 6 (sei).

2. Nel caso in cui la Giunta regionale (art. 4, comma 1 lett a) abbia vietato per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta di tutte - od alcune - specie di tartufi - Sanzione da € 1.200,00 a € 4.000,00.
3. Durante le ore notturne (art. 16) - Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00.
4. Nelle zone protette e nei giorni di divieto nelle aziende faunistico-venatorie previsti all'art. 4, lett. d) - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00

C. MEZZI E MODALITA' DI RACCOLTA:

1. Senza l'ausilio del cane, a tal fine addestrato, o con ausiliari diversi da esso o, con più di due cani (art. 17) - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
2. Con attrezzi diversi da quelli previsti dall'art. 17 della presente legge - Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00 e la sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della raccolta per un periodo di mesi 6 (sei).
3. Senza provvedere alla riempitura - a regola d'arte -, delle buche aperte (art. 18) - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
4. Apertura delle buche in misura superiore a cinque, (art. 18). - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
5. La raccolta di tartufi oltre il limite giornaliero previsto nella presente legge o nelle delibere della Giunta regionale e per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto (art.19). - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
6. La lavorazione andante del terreno (zappatura) in qualsiasi

periodo dell'anno (art. 18); - Sanzione: da € 1.500,00 a € 4.500,00 e la sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della raccolta per un periodo di mesi 24 (ventiquattro). In caso di recidività l'Autorità

Amministrativa provvederà alla revoca del tesserino e alla contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 6.000,00.

7. La raccolta di tartufi immaturi od avariati (art.18) - Sanzione: da € 150,00 a € 450,00.
8. La raccolta e la ricerca, non autorizzati a terzi, nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute come tali a norma della presente legge - Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00.
9. La raccolta nelle aree rimboschite, prima di quindici anni dal rimboschimento (art. 6) Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
- 9 bis. Senza aver indossato, durante l'attività di ricerca, nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia il corpetto o gilet con o senza maniche di tessuto fluorescente con bande riflettenti, (art. 4, comma 2) - Sanzione da € 60,00 a € 180,00.
10. [La raccolta nelle aree del demanio regionale senza la prescritta autorizzazione (art. 21) Sanzione da € 300,00 a € 1.200,00.]

D. TARTUFAIE CONTROLLATE E COLTIVATE - TABELLAZIONE

1. Violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, in ordine alle caratteristiche delle tabelle e modalità di tabellazione (art. 9) - Sanzione: da € 150,00 ad € 450,00 cui si sommano € 10,00 per ogni tabella.
2. Tabellazione delle tartufaie come "controllate" o "coltivate" senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione (art. 7) - Sanzione: da € 300,00 ad € 600,00 cui si sommano € 50,00 per ogni tabella.

3. Danneggiamento o asportazione di tabelle da € 200,00 a € 600,00 per ogni tabella.
- E. COMMERCIALIZZAZIONE
1. Il commercio di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dalla presente legge (artt. 2 e 29 e ss.). - Sanzione: da € 600,00 a € 2.000,00.
2. Il commercio e il trasporto dei tartufi freschi, esercitati al di fuori del periodo di raccolta di cui alla presente legge od alle relative delibere della Giunta regionale (art. 26) - Sanzione: da € 3.000,00 a € 10.000,00.
3. La vendita dei tartufi al mercato pubblico, senza l'osservanza delle norme prescritte - Sanzione: da € 600,00 a € 1.800,00.
4. La messa in commercio dei tartufi conservati, senza l'osservanza delle norme prescritte, al riguardo - Sanzione: da € 600,00 a € 1.800,00.
5. L'omessa o l'errata comunicazione annuale alla Regione delle quantità commercializzate secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 4, della presente legge - Sanzione: da € 1.500,00 a € 5.000,00.
- F. AUTORIZZAZIONE E TASSA DI CONCESSIONE
1. La ricerca e la raccolta senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta (art. 22) - Sanzione: da € 400,00 a € 1.200,00.
2. La ricerca e la raccolta senza poter esibire, per dimenticanza od altra ragione, il tesserino comprovante l'esistenza della autorizzazione ottenuta entro il termine di 5 giorni dall'accertamento dell'infrazione, si applica la sanzione prevista dal precedente punto 1. Non si applicano al momento del controllo le sanzioni previste dal presente numero qualora venga esibita copia della avvenuta presentazione di denuncia di

smarrimento, furto o distruzione del tesserino, ricevuta dalle competenti autorità.

3. La ricerca o raccolta senza aver versato la tassa annua di concessione regionale prevista per la ricerca o raccolta dei tartufi (art. 24). - Sanzione: da € 500,00 a 1000,00, oltre al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta, con versamento della stessa a favore della Regione Abruzzo; nel caso di inottemperanza del pagamento della predetta tassa entro 10 gg. dalla contestazione, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall'art. 5 della L.R. n. 13/80, dal doppio al sestuplo della tassa evasa.
4. Nei terreni gravati da uso civico e terreni di proprietà senza l'autorizzazione prevista (art. 20) - Sanzione: € 300,00 a € 1.200,00.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 28

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 41/1 del 1.10.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 28

Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole e dei molluschi gasteropodi marini)

1. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente in materia di politiche della salute, è autorizzata ad eseguire interventi per la realizzazione dei "Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole (Venus gallina) e dei molluschi gasteropodi marini" previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e dal Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa per l'esercizio 2015 della somma di euro 50.000,00 per competenza e per cassa, a valere sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141503, da denominare "Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole (Venus gallina) e dei molluschi gasteropodi marini".

Art. 2

(Integrazione dei contributi statali per la tenuta dei libri genealogici)

1. Limitatamente all'anno 2015 è autorizzato il cofinanziamento regionale delle risorse destinate a supportare le attività di tenuta dei libri genealogici per un importo pari a euro 500.000,00.
2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente in materia di politiche dello sviluppo rurale e della pesca, dispone gli interventi di cui al presente articolo mediante impiego delle risorse da iscrivere, per l'importo di cui al comma 1, sul capitolo di spesa di nuova istituzione 07.02.009 - 102406, da denominare "Compartecipazione della Regione Abruzzo alle attività di tenuta dei libri genealogici".

Art. 3

(Interventi specifici nei Consorzi di Bonifica)

1. Allo scopo di sostenere la realizzazione di interventi puntuali di rimozione di amianto in aree assoggettate a responsabilità dei Consorzi di Bonifica, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, da utilizzare con le modalità di cui all'art. 19, comma 4 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura).
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di pari importo dei fondi già stanziati sul capitolo di spesa 07.02.011 - 102499, denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - l.r. 30.5.1997, n. 53".

Art. 4

(Aiuti finalizzati al risanamento dei Centri di Ricerca in Agricoltura partecipati dalla Regione Abruzzo)

1. Allo scopo di consolidare il processo di risanamento dei Centri di Ricerca in Agricoltura di cui all'art. 2 della l.r. 53/1997, secondo le linee di indirizzo adottate dalla DGR n. 820/2014, alla cui gestione partecipa la Regione Abruzzo, è istituito un apposito Fondo, finalizzato al sostegno temporaneo alla liquidità dei Centri medesimi, in conformità al Regolamento UE n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
2. L'aiuto è concesso sotto forma di prestito da rimborsare a partire dall'ottavo mese dall'erogazione, anche in forma rateale nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1407/2013. L'aiuto può essere concesso più volte a favore dello stesso Centro nel rispetto del massimale previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013.
3. La Giunta regionale approva, nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013, entro 30 giorni dall'entrata

in vigore della presente legge i criteri, le modalità di concessione, di erogazione e di restituzione del prestito oltre alle garanzie dovute per la concessione dello stesso. L'aiuto è concesso a seguito di avviso pubblico adottato dal Dipartimento competente, nel rispetto dei requisiti approvati dalla Giunta regionale.

4. Per i fini di cui ai commi precedenti sono istituiti, nel bilancio corrente, il capitolo di spesa 07.02.011 - 102494, da denominare "Fondo per l'accompagnamento al risanamento dei Centri regionali di ricerca in agricoltura", e il capitolo di entrata 04.02.001 - 43604, da denominare "Rimborso di anticipazioni a valere sul Fondo per l'accompagnamento al risanamento dei Centri regionali di ricerca in agricoltura".
5. Il Fondo è determinato in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2015-2017. Le concessioni di anticipazioni di liquidità a valere sul fondo possono essere erogate fino al termine dell'esercizio finanziario 2017.
6. In sede di erogazione il Dipartimento competente in materia di agricoltura dispone contestualmente l'impegno di spesa per l'erogazione del sostegno finanziario temporaneo e l'accertamento dell'entrata per la contabilizzazione del credito verso il Centro di ricerca debitore dell'anticipazione di liquidità concessa.
7. I Centri di ricerca procedono alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità nei propri bilanci accendendo il debito verso la Regione e contabilizzandone i progressivi rimborsi.
8. Al bilancio di previsione corrente sono apportate le variazioni seguenti, in termini di competenza e cassa, per ogni annualità del triennio 2015-2017:
 - a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.001 - 43604, denominato "Rimborso di anticipazioni a valere sul Fondo per l'accompagnamento al risanamento dei Centri regionali di ricerca in agricoltura", è incrementato di euro 1.000.000,00;

- b) lo stanziamento del capitolo di spesa 07.02.011 - 102494, denominato "Fondo per l'accompagnamento al risanamento dei Centri regionali di ricerca in agricoltura", è incrementato di euro 1.000.000,00.

Art. 5

(Disposizioni in materia di difesa del suolo)

1. Al fine di assicurare la semplificazione e accelerazione della realizzazione delle opere infrastrutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico ed il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, in coerenza con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito nella legge 11 novembre 2014 n. 164, al comma 3 dell'art. 94 della l.r. 17 aprile 2003, n. 7 e successive modificazione ed integrazioni, le parole "La medesima procedura si attua, per quanto attiene gli interventi alle opere della difesa del suolo, in riferimento all'art. 14 della L.R. n. 43/1976 e successive modificazione ed integrazioni, sino al limite di un importo di € 10 milioni al netto dei lavori a base d'asta" sono sostituite dalle seguenti: "La medesima procedura si attua, per quanto attiene alle opere della difesa del suolo, per interventi il cui importo dei lavori a base di gara è ricompreso tra un milione di euro e dieci milioni di euro".
2. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente in materia di OO.PP. e Governo del Territorio, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione della presente norma.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine della copertura della spesa di cui agli articoli 1 e 2, al bilancio pluriennale

di previsione 2015-2017, esercizio finanziario 2015, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenze e cassa:

- a) in aumento capitolo di spesa 08.01.016 - 141503, da denominare "Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole (Venus gallina) e dei molluschi gasteropodi marini", per euro 50.000,00;
- b) in aumento capitolo di spesa 07.02.009 - 102406, da denominare "Compartecipazione della Regione Abruzzo alle attività di tenuta dei libri genealogici", per euro 500.000,00;
- c) in diminuzione capitolo di spesa 07.01.002 - 111417 denominato "Oneri derivanti dalla convenzione con il corpo forestale dello Stato - l.r. 26.08.2014, n. 35, art. 31 comma 9", per euro 150.000,00;
- d) in diminuzione capitolo di spesa 07.02.005 - 102396 denominato "Finanziamento ai Consorzi di bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi enti", per euro 150.000,00;
- e) in diminuzione capitolo di spesa 07.02.011- 102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - l.r. 30.05.1997, n. 53", per euro 250.000,00.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 Ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO
DELL'ARTICOLO 94 DELLA LEGGE REGIONALE
17 APRILE 2003, N. 7
"Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005
della Regione Abruzzo (legge finanziaria
regionale 2003)"
COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI **MODIFICA 8**
OTTOBRE 2015 N. 28
"Disposizioni per il settore primario e in
materia di difesa del suolo"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi

vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 94

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto di cui al successivo comma 6, i procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche sono disciplinate dai riferimenti normativi nazionali e regionali indicati nel suddetto comma, fatta eccezione:

- a) per le domande di concessione di derivazione di acqua destinata al consumo umano, conformi al vigente Piano regolatore Generale degli Acquedotti, non si dà luogo alla pubblicazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 7 del T.U. n. 1775/1933, anche se presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;
- b) per le domande di concessioni di cui al precedente comma, unitamente a quelle relative a progetti acquedottistici di interesse regionale, i finanziamenti dei quali sono

stati inseriti in programmi nazionali e regionali, anche se non conformi al suddetto PRGA '67, può procedersi al rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 13 del citato T.U. n. 1775/1933 anche in pendenza di opposizioni o osservazioni, purché il richiedente la concessione si impegna formalmente di accettare, senza alcuna eccezione, eventuali forme di indennizzo a terzi o di norme di salvaguardia da inserire nel disciplinare di concessione;

- c) per le domande di concessioni di derivazione d'acqua destinata al consumo umano, non conformi al suddetto P.R.G.A., può procedersi al rilascio della concessione in sanatoria ovvero di nuove concessioni relative a progetti acquedottistici di interesse regionale di cui alla precedente lettera b) in deroga al medesimo P.R.G.A., purché la domanda sia stata presentata in sanatoria ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152; sia giustificato il fabbisogno d'acqua per abitante residente e fluttuante, calcolato secondo i parametri vigenti nella Regione Abruzzo. Tale procedura si applica anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di detto decreto legislativo le cui opere siano state completamente o parzialmente realizzate, previa istanza di parte da presentare entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'applicazione del sesto comma dell'art. 22 del D.Lgs. n. 152/1999, la Regione provvede entro un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente legge, censite le utenze in atto nell'ambito del bacino, sentiti i concessionari interessati dalla revisione, accertata la disponibilità idrica del bacino, sentito l'Ufficio

Idrografico e Mareografico e accertata l'idoneità delle acque destinate al consumo umano, alla revisione delle utenze secondo le priorità stabilite dal 1° comma dell'art. 2 della legge n. 36/1994.

3. Il comma 6 dell'art. 23 della L.R. n. 81/1998 è così riformulato: "I Servizi Tecnici del Territorio, ove richiesto, svolgono, per i territori di propria competenza, attività generale di supporto tecnico-amministrativo alle province, mentre il Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Acqua Superficiale e Sotterranea si pronuncia, sentito i Dirigenti dei Servizi del Territorio e avvalendosi, ove ritenuto opportuno, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all'art. 3 della L.R. n. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine perentorio di giorni 30 dalla richiesta. Al medesimo Servizio sono attribuite le competenze per la fissazione dei canoni di concessione." La medesima procedura si attua, per quanto attiene alle opere della difesa del suolo, per interventi il cui importo dei lavori a base di gara è ricompreso tra un milione di euro e dieci milioni di euro. Per i lavori di importo superiore a detto limite è richiesto il parere del C.R.T.A. che deve essere reso nei termini previsti dal I comma dell'art. 11 della L.R. n. 33/1995. Qualora il parere non sia reso nei suddetti termini, si applica il disposto del II comma del medesimo articolo.

3-bis. Ai fini dell'individuazione dei compiti delle Province in materia di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di gestione delle risorse idriche, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, così come modificato con L.R. 7 aprile 1999, n. 20, sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

- per produzione di forza motrice: litri 200 al minuto secondo;
- per acqua ad uso potabile: litri 100 al minuto secondo;

- per irrigazione: litri 200 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore a 200 ettari;
- per bonificazione per colmata: litri 200 al minuto secondo;
- per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui;
- per uso ittigenico: litri 100 al minuto secondo;
- per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

3-ter. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante; sono assimilate a grandi derivazioni quelle che, pur non eccedendo i limiti di cui al primo capoverso del presente comma, risultano collegate, per opere di presa o per funzionamento, ad utenze classificate come grandi derivazioni. Parimenti, sono assimilate a grandi derivazioni quelle ad uso potabile, di cui al capo II della legge n. 36/1994, anche se non eccedono i limiti di cui al predetto primo capoverso.

3-quater. La Giunta regionale, su proposta della Direzione area territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. L'atto deliberativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

3-quinquies. Ai fini dell'individuazione dei compiti delle Province in materia di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di sbarramenti, di cui al comma 2 dell'art. 23 della L.R. n. 81/1998, così come modificato con L.R. n. 20/1999, sono considerati di competenza regionale quelli che, pur non eccedendo i limiti di cui alla lettera a), b) e c) del citato comma 2, sono a servizio di utenze

- classificate, dal precedente comma 3-bis, grandi derivazioni d'acqua.
4. Ai fini dell'applicazione del settimo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 79/1999 la comunicazione prevista nel medesimo comma si intende effettuata anche qualora dovesse risultare l'esercizio dell'utenza, nel termine previsto dal citato comma, da atti in possesso della pubblica amministrazione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.
 5. Nelle more della classificazione, di cui all'art. 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dagli articoli 4, 5, 6, e 7 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono attribuite alle province le competenze su tutti i corsi d'acqua pubblica fatta eccezione:
 - a) quelli di competenza Comunale, specificati alla lettera b) del comma 10 dell'art. 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81;
 - b) le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I ordine che restano di competenza regionale.
 6. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento, in attuazione dell'art. 20, settimo comma, della legge n. 59/1977, la delegificazione, lo snellimento e la disciplina dei procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche, di cui ai principali riferimenti normativi: R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, legge 5 gennaio 1974, n. 36, D.Lgs. n. 152/1999, L.R. n. 12/1980 e L.R. n. 81/1998, secondo i criteri e principi di cui all'art. 20, quinto comma della legge n. 59/1977, nonché delle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di gestione della risorsa acqua.
 7. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma, in applicazione dell'art. 23, comma 9-ter del D.Lgs. n. 152/1999, modificato dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 258/2000, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme e i

regolamenti statali in materia di procedimenti amministrativi di concessioni di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili elencate nello stesso.

8. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione degli atti connessi con la gestione del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, sia da parte della Regione che delle Province, è gratuita.

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 2 e 19 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Ricerca e sperimentazione)

1. La Regione riconosce quali Centri preferenziali di ricerca e sperimentazione agraria i Centri realizzati con il contributo dello Stato, della Regione, della Comunità europea, e quelli alla cui gestione partecipa anche l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R. S.S.A.).
2. La Giunta regionale adotta iniziative per il sostegno e lo sviluppo dell'innovazione in campo agricolo, della pesca marittima e l'acquacoltura e provvede ad erogare incentivi di sostegno alla ricerca ed alla sperimentazione nell'ambito di programmi organici.
3. La Giunta regionale, anche tramite l'A.R.S.S.A., può finanziare progetti di ricerca e sperimentazione da affidare ai Centri di cui al comma 1 del presente articolo che abbiano particolare competenza nei settori specifici di attività.

Art. 19

(Procedure)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, secondo le esigenze del settore agricolo, della pesca marittima e l'acquacoltura e le disponibilità di

bilancio, provvede mediante la sua predisposizione di programmi operativi che individuano le tipologie tecniche, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti nonché le modalità e le priorità per la concessione dei contributi. I bandi per l'attuazione dei programmi sono di norma pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2. I programmi e le loro variazioni sono predisposti dal Settore Agricoltura e adottati dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente.
3. Le procedure previste nei precedenti commi si applicano altresì per la concessione di qualsiasi provvidenza a favore di operatori agricoli della pesca marittima e l'acquacoltura prevista dalle norme vigenti a valere sui fondi regionali, statali o comunitari.
4. In materia di bonifica idraulico-agraria e altre opere ed infrastrutture pubbliche d'interesse agrario la Giunta regionale può predisporre direttamente interventi straordinari per la realizzazione, la riattivazione e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture, avvalendosi per la progettazione e realizzazione esclusivamente dei Consorzi di Bonifica competenti.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 29

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44 e 45 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 42/2 del 08.10.2015

**IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE**

Promulga

LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015 N. 29.

Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 Finalità

1. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero della Regione Abruzzo sono vietate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori e concessori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati al rilascio di titoli abilitati per l'esercizio di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Tale divieto concerne anche i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.
3. È fatta salva l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 Ottobre 2015

**IL VICE PRESIDENTE
Dott. Giovanni Lolli**



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it